

**PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE
DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL
CARICO DEL PORTO DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
RICADENTE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI IMPERIA**

ANNO 2012

INDICE

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E APPROVAZIONE

**2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA PORTUALE E DEL RELATIVO
FABBISOGNO – IDONEITÀ AREE PORTUALI – INDICATORI
DI GESTIONE**

3 ATTUAZIONE DEL PIANO E SOGGETTI ATTUATORI

4 REGIME TARIFFARIO

**5 PROCEDURE DI NOTIFICA E CONFERIMENTO RELATIVE
ALLE NAVI**

**6 SISTEMA DI CONSULTAZIONI PERMANENTI,
INFORMAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE ANOMALIE**

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E APPROVAZIONE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Imperia

ORDINANZA N. 96/2012

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di San Bartolomeo al Mare

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Imperia,

- VISTI:**
- il D. Lgs. 24.06.2003 n. 182 (*Attuazione direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*), modificato dalla legge 27.02.2004 n. 47;
 - il D.M. (Ambiente) 01.07.2009 recante “Recepimento della direttiva 2007/71/CE recante modifica dell’allegato II, della direttiva 2000/59/CE”;
 - l’articolo 4 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, coordinato con la Legge di conversione 20 novembre 2009, n.166, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, con il quale viene emendato il comma 4 dell’articolo 5 del D. Lgs 182/2003;
 - le circolari n. UL/1825 del 09.03.2004 e UL/5563 del 20.07.2004 del Ministero dell’Ambiente, nonché le successive circolari e direttive del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto inerenti l’applicazione del D. Lgs 182/2003;
 - il D. Lgs. 27.01.1992 n. 95, il D.P.R. 13.08.1982 n. 691 e il D.M. 22/02/1984 (*Raccolta e smaltimento oli e registri relativi*), il D. Lgs. 05.02.1988 n. 397 e la Legge 09.11.1988 n. 475 (*Raccolta e smaltimento batterie*), il D. M. 16.05.1996 n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione di oli usati), ed il D.M. 17.11.2005 n. 269 (*Attuazione direttive 91/156/CE, 91/689/CE e 94/62/CE su rifiuti pericolosi e imballaggi*);
 - il D. M. 01.04.1998 (Modello e Formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.Lgs 05.02.1997 n.22 ora artt. 193 e 195 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152);
 - il D. L. 28.12.2001 n. 452 convertito in L 27.02.2002 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di olii esausti);
 - il D.M. 22.05.2001 del Ministero della Sanità (*Gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali*);
 - il D.P.R. 15.07.2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
 - la Legge 25.01.1979 n. 30 (*Ratifica della convenzione di Barcellona*), la Legge 29.09.1980 n. 662 (*Ratifica della convenzione Marpol*), la Legge 31.12.1982 n. 979 (*Difesa del mare*); la risoluzione I.M.O. MEPC 65 (37) del 14.09.1995 e le successive modifiche ed integrazioni;

-la Legge 28.01.1994 n. 84 (*Riordino della legislazione portuale*) ed il D.M. 14.11.1994 relativo alla sua attuazione;

-il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

-il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 269 del 17/11/2005 (individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti da navi ammessi alle procedure semplificate);

-la Direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/07/2005, con cui si dispone l'estensione del divieto di scarico delle acque nere nei porti alle unità da diporto omologate al trasporto inferiore a 15 persone;

-la Legge Regionale n. 18 del 21/06/1999: "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

-il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Liguria n.17/2000;

-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1145/2004 di approvazione dei Piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle Autorità Portuali di Genova, La Spezia e Savona;

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Imperia n. 43 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA: la convenzione tra la Regione Liguria e la Direzione Marittima della Liguria per l'armonizzazione e lo sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione nelle attività di osservazione e protezione delle zone costiere;

VISTO: lo schema tipo di Piano elaborato dalla Direzione Marittima della Liguria, concertato con la Regione Liguria, e vagliato da ARPAL ed Amministrazioni Provinciali;

VISTA: la Delibera della Giunta Regionale n. 1354 del 31/10/2008 che approva lo schema tipo d'Ordinanza;

DATO ATTO: che la presente Ordinanza, che modifica e aggiorna la precedente Ordinanza 44/2009 del 03/07/2009, è conforme al predetto schema;

CONSIDERATA: l'intesa originaria espressa dalla Regione Liguria con Decreto n.1331 del 29 maggio 2009 ai sensi dell'art. 5.4 del D. Lgs. 182/03;

PRESO ATTO: dell'ulteriore espressione di intesa della Regione Liguria – Dipartimento Ambientale – con il Decreto n.4081 in data 08/11/2012, trasmesso con nota n. PG/2012/167314 in data 27.11.2012;

VISTA ai sensi della vigente normativa, la competenza dei Comuni in termini di amministrazione delle aree demaniali marittime e portuali, di tutela ambientale, nonché di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di servizi integrativi per quelli non assimilati;

INFORMATO: il Comune di S. Bartolomeo a Mare, Ente competente nelle materie di cui sopra;

RITENUTO: necessario adottare il "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/03, al fine di dare esecuzione alle applicabili disposizioni del D. Lgs. 182/03 e di

garantirne l'interesse pubblico connesso alla tutela ambientale, nelle more di eventuali affidamento unitario del servizio, e di realizzazione unitaria di impianti portuali di raccolta, nonché di direttive di adeguamento relative all'applicazione della normativa alla portualità minore;

VISTI:

le proprie Ordinanze n° 53/2006 in data 05.06.2006 e ss.mm. ii. (approvazione del Regolamento di sicurezza del porto turistico di S. Bartolomeo al Mare) e n° 68/05 che disciplina le modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto; gli artt. 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

RENDENOTO

che la presente Ordinanza aggiorna, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D. Lgs. 182/2003, il "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di San Bartolomeo al Mare*" adottato con l'Ordinanza n. 44/2009 del 03/07/2009, ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello stesso Decreto;

ORDINA:

Art. 1 E' approvato l'annesso Regolamento intitolato "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di San Bartolomeo al Mare*", parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna ed abroga la precedente Ordinanza 44/2009 emanata da questa Capitaneria di Porto.

Art. 2 I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 182/03, degli artt. 255 e 258 del D. Lgs. n. 152/2006, degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione, dell'art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 171/2005, e saranno responsabili, anche in termini di oneri di ripristino, di eventuali danni all'ecosistema, a persone, animali e cose.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Autorità Marittima di procedere alle ispezioni di cui all'art. 11 ed alle comunicazioni di cui agli artt. 11.4 e 14.2 del D. Lgs. 182/03, nonché - in caso di accertata violazione delle pertinenti norme - di procedere all'adozione delle misure amministrative di cui all'art. 11.3 del D. Lgs. 182/03.

Art. 3 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione alla Regione Liguria, ai Comuni, agli operatori marittimi e portuali ed alle altre amministrazioni interessate;
- b) trasmissione a società concessionarie di porti ed approdi turistici, a concessionari di pontili ed ormeggi per conto terzi ed a cooperative ed imprese di pesca, con obbligo di pubblicizzazione in luoghi appropriati (anche a mezzo cartellonistica e note informative);
- c) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/imperia>

Imperia, 07.12.2012

F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Armando RUFFINI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA PORTUALE E DEL RELATIVO FABBISOGNO-INDICATORI DI GESTIONE

2.1 Dimensioni e caratteristiche dell'ambito portuale;

2.2 Fabbisogno e indicatori di gestione;

2.1.1 Ambito Portuale, sue dimensioni e caratteristiche

L'ambito portuale di S. Bartolomeo al Mare (IM) è individuato dalla Concessione demaniale marittima n° 01/2007 del Registro delle concessioni del Comune di S. Bartolomeo al Mare, Registro di repertorio n° 842/2007 – Pratica 12029, a favore del Comune di San Bartolomeo al Mare C.F. 00088020086n in data 01 febbraio 2007 (il concessionario) – Posizione geografica dell'imboccatura del porto: 43°55.14' N – 008°06.48' E.

Il Porticciolo Turistico di S. Bartolomeo al Mare è un un punto nautico attrezzato destinato esclusivamente alle unità da diporto. La superficie totale in concessione misura mq. 21.600 e la superficie dello specchio acqueo mq. 15.730. L'approdo è costituito da un molo di sopraflutto, parallelo alla costa e da un molo di sottoflutto. All'interno si trovano tre pontili galleggianti a "T".


Il numero complessivo dei posti barca è 166; dimensioni massime delle unità ospitabili: 15 m di lunghezza; profondità del bacino portuale da 1 m a 2.10 m.

Il piano degli ormeggi prevede:

- n.63 da 6 m
- n.60 da 8 m
- n.25 da 10 m
- n.13 da 12 m
- n.02 da 12-15 m
- n.3 da 15 m




2.1.2 Pianta del Punto nautico Attrezzato di S. Bartolomeo al Mare



Estratto Portolano P1 I.I.3201
Edito dall'Istituto Idrografico della Marina
Pag. 46 – Edizione 2006 - pubblicata dall'Istituto Idrografico della Marina

2.1.3 Indicazione planimetrica delle aree portuali riservate alla ubicazione dei contenitori di raccolta esistenti



Impianti di raccolta esistenti	RSU, CARTA, PLASTICA, VETRO (L'UBICAZIONE E' STATA AVVICINATA RISPETTO AL 2009)
Nuovi impianti previsti	PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER AREA ECOLOGICA SUL LUNGOMARE DELLE NAZIONI IN CORSO

2.1.4 Indicazione delle aree non idonee

Nell'ambito portuale del punto nautico attrezzato di S. Bartolomeo al Mare non sono state individuate aree idonee a ricevere gli impianti di raccolta rifiuti o ubicarvi i contenitori in quanto non in grado fisicamente di accogliere tali strutture perché trattasi di aree adibite alle operazioni nautiche (es. pontili). Come da fg. 7546 in data 07.06.2008, si evince come l'Ente Locale di S. Bartolomeo abbia individuato nelle prossimità dell'approdo punti di raccolta urbani asservibili agli utenti del P.N.A. (come indicato in planimetria).

In relazione alla carenza di luoghi idonei per la raccolta di rifiuti speciali il Comune di S. Bartolomeo ha indicato quale isola ecologica quella sita in Via Faraldi snc.

2.1.5 Inattuabilità di attrezzature e procedimenti di pretrattamento in ambito portuale

Nel porto di San Bartolomeo al Mare non sono state individuate aree idonee a ricevere attrezzature per il pretrattamento dei rifiuti o residui prodotti dalle navi non risultando funzionali in relazione alla tipologia e soprattutto quantità (ridotta) dei rifiuti prodotti.

2.2 Fabbisogno e indicatori di gestione

2.2.1 Numero e tipologia delle unità stanziali o in transito

Nel porto di San Bartolomeo al Mare sono presenti soltanto unità da diporto. Durante l'anno si trovano in porto le unità di cui al piano ormeggi riportato al paragrafo 2.1.1.

In breve, emerge che durante l'estate si ha un leggero aumento di produzione rifiuti, anche in termini di acque di scarico e sentina.

2.2.2 Valutazione del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle unità che approdano in via ordinaria nel porto di S. Bartolomeo al Mare

Non è stato possibile effettuare una stima della quantità di rifiuti prodotti e raccolti distinti per tipologia in quanto l'ambito portuale è intrecciato con il tessuto cittadino, in modo tale da non permettere una scissione delle quantità.

2.2.3 Fabbisogno specifico

Valutazione del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta nei rispettivi sorgitori di applicazione del piano.

In relazione ai presupposti che caratterizzano il contesto portuale di S. Bartolomeo al Mare ed in relazione alle sue esigenze, al fine di valutare in concreto il fabbisogno, si riporta di seguito una tabella schematica inerente la situazione esistente e le rispettive esigenze per migliorare i servizi, sulla scorta delle planimetrie rappresentative di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 (Descrizione del sistema portuale):

ELENCO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI RACCOLTA

Come detto al punto 2.1.4 non è stato ritenuto possibile installare impianti di raccolta all'interno del punto nautico attrezzato di S. Bartolomeo al Mare, bensì nella tabella è riportata la situazione inerente alle due aree più prossime sopra descritte.

L'ubicazione delle aree ecologiche è stata oggetto di miglioramento in quanto le stesse sono state avvicinate all'ambito portuale.

Oli Esausti	Batterie	Contenitori oli	Filtri Olio	Raccolta Mista	R.S.U.	Plastica	Vetro	Carta	Altro
1	1	/	/	/	4	2	1	3	1

ELENCO DEI NUOVI IMPIANTI DI RACCOLTA PREVISTI:

è in itinere il procedimento istruttorio per la sistemazione di una nuova area ecologica per la raccolta differenziata sul Lungomare delle Nazioni.

2.2.4 Costi di gestione ed esercizio

Il sistema è di competenza del concessionario, che lo organizza in modo unitario, anche avvalendosi di soggetti specifici in relazione alla tipologia dei rifiuti, come evidenziato nel presente Piano.

Nello specifico, per quanto concerne il porto di S. Bartolomeo al Mare, le officine autorizzate alle manutenzioni gestiscono secondo le prescrizioni di legge (T.U. ambientale D.Lgs. 152/2006) la raccolta di batterie esauste, contenitori oli, filtri olio – smaltiti da ditte specializzate –, materiali ferrosi e legnosi – smaltiti dal servizio igiene urbana comunale.

Sono inoltre disponibili 2 punti di raccolta differenziata di r.s.u., carta e cartone, plastica e imballaggi, vetro, i cui rifiuti vengono poi smaltiti dal servizio igiene urbana comunale.

Le acque di sentina e le acque di scarico possono essere prelevate direttamente su richiesta degli interessati da parte di ditte specializzate.

Per quanto concerne gli altri rifiuti speciali, l'utenza portuale:

-può utilizzare l'area ecologica sita in via Faraldi, appositamente realizzata dall'Ente Locale, la cui apertura è consentita dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00;

-può servirsi di ditte preventivamente autorizzate all'accesso in porto dal concessionario. Le ditte che effettuano il trattamento di questi rifiuti speciali in questo senso diventano produttori del rifiuto.

Nel P.N.A. in parola sono inclusi nella generale tariffa di ormeggio del concessionario i vari servizi, erogazioni ed utenze connessi all'ormeggio stesso.

Il costo relativo alla raccolta oli esausti viene coperto dall'acquisto di nuova fornitura di olio (il rivenditore è tenuto a ricevere gratuitamente l'olio esausto), ovvero viene sostenuto direttamente dall'utente nel caso si rivolga a ditte esterne.

Il concessionario del PNA di S. Bartolomeo al Mare, nella fattispecie il Comune di S. Bartolomeo, dovrà adottare gli strumenti previsti dalla normativa vigente per le PP.AA. per quanto concerne effettuazioni di gare efferenti il servizio di gestione\ smaltimento dei rifiuti.

L'ormeggio al transito (che rappresenta una componente trascurabile) è soggetto a tariffe approvate da questa Capitaneria di porto, che ha valutato speditivamente la componente del ritiro e smaltimento dei rifiuti/residui.

Il Comune di San Bartolomeo al Mare, anche concessionario del porto, ha in essere il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, il cui espletamento è affidato alla Ditta **AIMERI AMBIENTE s.r.l.**, che comprende anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

3. ATTUAZIONE DEL PIANO

3.1 Generalità, Ambiti di applicazione, Definizione di “rifiuti/residui” e caratteristiche degli impianti portuali di raccolta

3.2 Soggetti responsabili ed attuatori

3.3 Compiti e adempimenti del gestore dei servizi

3.4 Procedure di raccolta e smaltimento rifiuti e residui solidi e liquidi

3.5 Procedure specifiche di raccolta e smaltimento di acque di scarico igienico

3.6 Registrazioni

3.7 Obblighi e Divieti di carattere generale

3.1.1 Generalità

La presente parte costituisce attuazione del "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*" ("Piano"), ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 24.06.2003 n. 182, secondo le previste formalità di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel "*Piano*" si applicano le norme in premessa ed ogni altra disposizione in tema di tutela ambientale, con particolare riferimento al D. Lgs. 182/03 al D.M. 22.05.01, al D. Lgs. 152/06 ed alla Convenzione MARPOL.

Il "*Piano*" è aggiornato e approvato, in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque:

- a) in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione dei porti cui si applica;
- b) in occasione dell'affidamento o di nuovi affidamenti del servizio di raccolta e gestione rifiuti o di modifiche degli affidamenti esistenti (comprensivi dell'entrata in esercizio di eventuali impianti portuali di raccolta), a seguito di eventuale espletamento della gara ad evidenza pubblica (di cui all'art. 4.5 del D. Lgs. 182/03), e dell' eventuale adozione o variazione delle relative tariffe (di cui all'art. 8 del D. Lgs. 182/03).

3.1.2 Ambiti di applicazione

Il "*Piano*" si applica ai rifiuti ed ai residui del carico di tutte le unità (compresi i pescherecci e le unità da diporto), a prescindere dalla loro bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato (se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali).

Le specifiche procedure di notifica, conferimento o autorizzazione alla detenzione a bordo dei rifiuti/residui del carico, previste per le navi, incluse le navi da diporto ed il naviglio minore soggetto a detti obblighi previsti dal D. Lgs. 24.06.2003 n. 182, sono disciplinati dalla parte 4 del presente piano.

Il "*Piano*" non si applica a:

- a) gestione di materiali provenienti dal fondale marino, compreso quello portuale, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- b) gestione di rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma, anche in termini di imbarco, sbarco, movimentazione di merci, per le quali vige l'onere della pulizia da parte del soggetto che effettua dette operazioni portuali;
- c) navi in fase di costruzione, allestimento, manutenzione e riparazione presso cantieri navali (in tal caso i responsabili dei cantieri provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa applicabile al proprio ciclo di produzione);
- d) navi in disarmo.

3.1.3 Ambiti di competenza

L'ambito portuale di S. Bartolomeo al Mare (IM) è individuato dalla Concessione demaniale marittima n° 01/2007 del Registro delle concessioni del Comune di S. Bartolomeo al Mare, Registro di repertorio n° 842/2007 – Pratica 12029 e viene descritto planimetricamente al paragrafo 2.1.1.

3.1.4 Definizione degli impianti portuali di raccolta e di “rifiuti/residui”

Impianto portuale di raccolta

Per impianto portuale di raccolta si intende qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Nello specifico nel porto di S. Bartolomeo al Mare, il concessionario che si identifica con l'Ente Locale ha predisposto per la raccolta di batterie esauste, filtri olio, contenitori olio esausto etc. l'area ecologica sita in via Faraldi, segnalandola in porto con apposita cartellonistica, al fine di ottemperare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dal presente piano.

I rifiuti solidi urbani (indifferenziati), la carta e cartone, il vetro, la plastica ed imballaggi, il legno e il ferro vengono raccolti negli appositi cassonetti gestiti direttamente dal servizio di igiene urbana comunale.

Rifiuti solidi e liquidi prodotti dalla nave

Per rifiuti prodotti dalla nave si intende i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol.

Residui del carico prodotti dalla nave

Per residui del carico si intende qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave, nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute al contatto con il carico o suoi residui del carico.

3.2 Soggetti responsabili dell'attuazione del piano e soggetti attuatori

3.2.1 Necessità portuali

In virtù della specifica connotazione strutturale del porto di S. Bartolomeo al Mare, di fatto immediatamente contiguo al contesto urbano cittadino e sprovvisto di rada portuale, nonché della limitata entità del traffico presente, legato unicamente alle unità da diporto, e della conseguente **mancanza** di possibili residui del carico, la tipologia di rifiuti prodotti nella zona portuale è prevalentemente assimilabile ai rifiuti solidi urbani e con analoghe modalità dovrà essere trattata.

Sussiste anche una modesta produzione di oli esausti, filtri, batterie, non quantificata nella parte 2 del Piano, richiedente un adeguato servizio di raccolta, propedeutico al conferimento ai Consorzi obbligatori.

In ragione di quanto precede si deve in particolare garantire:

- 1) un'adeguata presenza (nel numero e nella dislocazione) di contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
- 2) un idoneo servizio di raccolta differenziata per tipologia di rifiuti solidi;
- 3) un'adeguata presenza di impianti per la raccolta (punti di raccolta/stoccaggio) dei rifiuti speciali pericolosi e non, quali in particolare oli, relativi contenitori, filtri, batterie, rifiuti speciali della attività di pesca;
- 4) un servizio di raccolta e smaltimento delle acque di scarico.

Il porto di S. Bartolomeo al mare non è provvisto di rada. Per l'eventuale necessità correlata al conferimento di rifiuti ingombranti può essere richiesto il servizio di raccolta all'azienda incaricata del ritiro dei rifiuti solidi urbani, in conformità con le previsioni del regolamento comunale ed alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Per la descrizione specifica di impianti per la raccolta di rifiuti solidi si rimanda a quanto specificatamente descritto e riportato nel vigente "Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti" inerente la Provincia di Imperia.

I contenitori destinati a rifiuti pericolosi dovranno rispettare la normativa vigente in materia di raccolta, contenimento e trasporto degli stessi.

3.2.2 Soggetti responsabili della attuazione del piano

Ai fini delle previsioni e degli obiettivi di cui al presente piano, è individuato quale **soggetto responsabile dell'attuazione del piano** il titolare dell'atto concessorio – Comune di S. Bartolomeo al Mare nella persona del Sindaco pro tempore e/o dirigente incaricato, che dovrà predisporre idoneo servizio di raccolta e conferimento a impianti di smaltimento o recupero di tutti i rifiuti solidi e liquidi prodotti dal naviglio e dalla utenza portuale secondo la normativa vigente, eventualmente anche avvalendosi di diversi soggetti per settori di rifiuti/residui.

Il direttore dell'approdo è responsabile della proposizione all'Autorità Marittima di eventuali modifiche al piano.

3.2.3 Soggetti curanti la ricezione

Il Piano è attuato attraverso i seguenti soggetti coinvolti, per settori di attività, a diverso titolo facenti parte del sistema misto integrato, chiamati ad assicurare i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti/residui nell'ambito del porto, dei quali si riporta elenco:

contenitori oli, filtri olio, batterie esauste, oli esausti

- il concessionario Comune di S. Bartolomeo al Mare ha predisposto un regolamento il quale vieta le manutenzioni all'interno del porto a cura dei singoli utenti. Pertanto la raccolta viene effettuata direttamente da officine/ ditte autorizzate annualmente all'ingresso in porto, che diventando produttori del rifiuto, smaltiscono secondo le norme in vigore;

r.s.u., carta e cartone, plastica e imballaggi, ferro e legno, vetro

- Ditta "**AIMERI AMBIENTE S.R.L.**": concessionaria per il servizio pubblico (raccolta e trasporto);

acque di scarico, acque di sentina

- Aziende iscritte all'albo nazionale gestori ambientali (raccolta e recupero/ smaltimento). Il concessionario indica la ditta "**RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.**".

I soggetti detentori sono tenuti agli adempimenti amministrativo/autorizzatori di cui al paragrafo 3.3 (**Compiti ed adempimenti del gestore del servizio**), in relazione ai quali il Comune di S. Bartolomeo al Mare e questa Capitaneria di Porto si attiveranno con le competenti Amministrazioni per garantire ogni possibile supporto e semplificazione.

3.2.4 Soggetti curanti lo smaltimento:

contenitori oli, filtri olio, batterie esauste, oli esausti

- "**Liguroil S.r.l.**" (trasporto e smaltimento)

r.s.u., carta e cartone, plastica e imballaggi, ferro e legno, vetro

- Ditta "**Aimeri Ambiente S.r.l.**" concessionaria per il servizio pubblico (raccolta e trasporto); "**Idroedil S.r.l.**" (Arma di Taggia) per r.s.u. (smaltitore); "**Riviera recuperi S.r.l.**" (Sanremo)

per plastica, (smaltitore); “**Ecolvetro S.r.l.**” (Cairo Montenotte - SV) per il vetro (smaltitore); “**Riviera recuperi S.r.l.**” (Sanremo) per carta e cartone (smaltitore);

acque di scarico, acque di sentina

Gli utenti che debbano conferire le acque di scarico chiamano direttamente ditte autorizzate alla raccolta delle stesse e pagano il servizio dovuto in base alle tariffe previste. La ditta che viene indicata dal concessionario è “**RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.**” – azienda iscritta all’albo nazionale gestori ambientali (trasportatore e smaltitore).

3.3 Compiti ed adempimenti del Gestore del Servizio

Il soggetto gestore di servizio portuale di raccolta è tenuto a:

- 1- ottenere, attraverso l’assistenza del Comune e della Capitaneria di Porto, le autorizzazioni e le iscrizioni previste per l’esercizio delle attività, osservandone le relative prescrizioni, variabili secondo la opzione gestoria adottata, alternativamente riferibile all’art. 183, comma 1, punto m) (**deposito temporaneo**), o all’art. 208 (**autorizzazione unica** ad impianto fisso con stoccaggio) del Dlgs 152/2006;
- 2- provvedere agli adempimenti relativi alla **comunicazione annuale** (salvo convenzione, ai sensi del comma 4 dell’art.189 del D.lgs 152/2006, con i consorzi obbligatori di smaltimento, contemplante l’onere carico di questi) ed alla tenuta dei **registri di carico e scarico** previsti dall’art. 190 del D.lgs 152/2006;
- 3- predisporre, in tutti i casi dove non si configura la movimentazione all’interno dell’area portuale, il documento di accompagnamento dei rifiuti (**formulario di identificazione**), secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa in materia;
- 4- provvedere alla custodia dell’area e dei contenitori, garantendo il ritiro da parte dei consorzi obbligatori e l’apertura della stessa secondo i seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- 5- consegnare a chi effettua il conferimento il **modulo** per la **segnalazione** dei **disservizi** e delle inadeguatezze (di cui al paragrafo 6.2), o pubblicizzare adeguatamente presso l’impianto la possibilità di utilizzare lo stesso;
- 6- distribuire materiale informativo o evidenziare mediante adeguati avvisi l’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale;
- 7- presentare la dichiarazione di inizio o prosieguo attività di cui all’art. 68 cod. nav. presso la Capitaneria di Porto di Imperia per il servizio di ritiro/detenzione rifiuti in porto, o essere titolari di una concessione demaniale marittima includente detta attività;
- 8- ove necessario, essere destinatari della autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. da richiedersi a cura del concessionario dell’approdo e del punto di ormeggio presso il quale è installato l’impianto di ricezione;
- 9- Il deposito di oli minerali dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 95/1992 e succ. mod. e al D.M. 392/1996;
- 10- Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

In relazione agli adempimenti amministrativo/ autorizzatori di cui ai punti 1, 2, 3, 7, 8, il Comune di S. Bartolomeo al Mare e questa Capitaneria di Porto si attiveranno con le competenti Amministrazioni per garantire ogni possibile supporto e semplificazione.

3.4 Procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti e residui solidi e liquidi

3.4.1 Servizi organizzati

Le procedure di smaltimento, per le ragioni sopra esplicitate, non necessitano di specifica regolamentazione, in quanto ascrivibili alle procedure previste per il territorio comunale per quanto riguarda i rifiuti urbani ed al ritiro da parte dei consorzi obbligatori per quanto riguarda oli, contenitori oli, filtri, e batterie, procedure che costituiscono un efficiente sistema. Si rimanda, per le individuazioni specifiche dei soggetti curanti lo smaltimento, anche al precedente paragrafo 3.2.4.

Come già esplicitato nella parte 2, paragrafo 2.2.4 (Costi di gestione ed esercizio - Impraticabilità di procedure di gara), i servizi contemplati dal presente piano (ricezione/raccolta di rifiuti speciali o di acque di scarico) in considerazione delle ridotte quantità di rifiuti conferiti, della possibile gratuità o di tariffazioni forfettarie analizzate nella parte quarta del Piano, impostate su base minimale al fine di incentivare il corretto conferimento da parte di utenza sporadica e parcellizzata, comportano l'assunzione da parte del soggetto locale gestore di oneri amministrativi, giuridici ed economici superiori a possibili ricavi. Considerata pertanto la natura di servizi aggiuntivi ed onerosi, assunti dalla civica Amministrazione o dai locali operatori a fini di incremento qualitativo della ricettività dell'approdo, non si ritengono sussistere i presupposti per le procedure di gara volte all'affidamento degli stessi.

Considerato poi che il P.N.A di S. Bartolomeo al Mare è un approdo in concessione, si rimanda, ad ulteriore integrazione, alle considerazioni sulla autonomia privatistica menzionate nel citato paragrafo.

In casi differenti di affidamento di servizi, da parte del Comune, consorzi di Comuni o consorzi di concessionari, ad aziende svolgenti il servizio in forma diffusa ed integrata, a titolo lucrativo, sarà necessario l'affidamento degli stessi secondo le procedure di cui al D.lgs. 182/2003.

3.4.2 Modalità di conferimento da parte degli utenti

Il conferimento dei rifiuti, urbani e speciali, è obbligo del singolo utente portuale, che dovrà attenersi ad eventuali orari e modalità previsti per la raccolta dei rifiuti comuni, differenziata e non, e per il conferimento dei rifiuti speciali.

In qualunque caso di assenza o inutilizzabilità dei contenitori rifiuti speciali, o in alternativa a detto conferimento localizzato, si rammenta l'obbligo per i rivenditori di oli e relativi contenitori, di ricevere i relativi prodotti esausti. Gli utenti in tale caso dovranno conferire presso tali soggetti ovvero presso il centro di conferimento comunale.

3.5 Procedure specifiche di raccolta e smaltimento di scarichi igienici / sewage

3.5.1 Fermo il divieto di scarico nelle acque portuali, e nei limiti di distanza dalla costa stabiliti dall'ordinanza n.68/2005 di questa Capitaneria di Porto, per le unità in porto non tenute alle procedure di cui alla parte 5 del presente piano (pescherecci ed unità da diporto omologate al trasporto massimo di 12 persone), sarà fornito il servizio specificato al seguente paragrafo 3.5.4, da richiedersi obbligatoriamente a cura dell'unità che detenesse a bordo acque di scarico igienico.

3.5.2 Per le unità in porto soggette agli obblighi di cui alla parte 5, ossia per i battelli in servizio di linea in occasione del loro conferimento periodico, per il naviglio

professionale, nonché per i pescherecci e le unità da diporto omologati al trasporto di più di 12 persone, qualora non ricorra la possibilità di autorizzazione al mantenimento a bordo in deroga all'obbligo di conferimento nel locale porto, il servizio di cui sopra è reso, su richiesta obbligatoria dell'unità, in alternativa al conferimento esterno ad aziende concessionarie allocate nei porti maggiori.

3.5.3 Altre modalità di conferimento obbligatorio, esterne al comprensorio portuale, sono da autorizzarsi a cura dell'Autorità Marittima.

3.5.4 Servizio di raccolta di acque di scarico

Gli utenti che debbano conferire le acque di scarico chiamano direttamente ditte autorizzate alla raccolta delle stesse e pagano il servizio dovuto in base alle tariffe previste. La ditta che viene indicata dal concessionario è "RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI S.r.l."

In merito alla impraticabilità di procedura di gara, si richiama anche quanto esposto per il servizio di ricezione rifiuti pericolosi al paragrafo 3.4.1, nonché nel paragrafo 2.2.4 (**Costi di gestione ed esercizio - Impraticabilità di procedure di gara**).

Per effettuare l'operazione di conferimento delle acque di scarico di bordo il Comandante dell'unità interessata, o l'armatore, o la ditta incaricata dovrà inoltrare all'Autorità Marittima apposita comunicazione sulla quale dovrà essere indicata la quantità e la tipologia di rifiuto liquido da scaricare, e il giorno e l'ora in cui si intende effettuare l'operazione.

A termine operazione l'operatore-autista si recherà, con apposito F.I.R., ad un impianto autorizzato (in caso di non smaltimento diretto in un collettore fognario). Qualora l'unità rientri tra le tipologie tenute a notifica di cui alla parte 5, detto conferimento dovrà essere menzionato nel relativo modello di notifica di cui all'allegato A).

SPECIFICHE TECNICHE PER RITIRO A MEZZO AUTOBOTTE

Le acque di scarico vengono trattate con un servizio che si svolge utilizzando un autocarro o altro mezzo con cisterna carrabile, rispondente ai requisiti previsti dall'Amministrazione Provinciale.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo dell'unità, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna. Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta dell'unità e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnando la/e manichetta/e e chiudono il bocchettone della cisterna.

Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi anti-traboccamento o di tubazioni di troppo pieno. Devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza per evitare dispersioni nell'ambiente.

3.6 Registrazioni

Descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti

In considerazione dei motivi esplicitati nei paragrafi precedenti relativi a:

- limitata produzione di rifiuti/residui;
- loro provenienza quasi esclusiva da unità non tenute alle notifiche e procedure di conferimento di cui al para. 5;
- frammentazione del servizio di ricezione, raccolta e smaltimento;
- inesistenza di un “impianto portuale di raccolta” nel significato unitario e strutturato inteso dalla normativa di riferimento;
- connessione con il tessuto urbano e conseguente servizio comune per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- conferimento dei rifiuti nei contenitori ad opera degli stessi utenti delle unità, non assoggettabili ad oneri documentali neppure per il tramite dei concessionari di ormeggio;

non è praticabile né significativa la registrazione dei rifiuti urbani conferiti.

3.6.1 Registrazione degli oli usati, contenitori oli, filtri e batterie

La registrazione è regolata dal paragrafo 3.3 (**Compiti del gestore del servizio**) dalle procedure stabilite per il ritiro da parte dei Consorzi obbligatori costituiti ed operanti a livello nazionale, ascriventi tale onere al detentore, individuato per prescrizione normativa o su indicazione dell’Autorità Marittima locale nel presente Piano, su cui la stessa eserciterà vigilanza.

Per le unità soggette all’obbligo di notifica, si rimanda alla parte 5 del presente Piano.

3.7 Obblighi e Divieti di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di divieto di scarico a mare o abbandono a terra di rifiuti, nelle aree ed acque portuali è fatto divieto di:

- accumulare rifiuti a bordo delle unità;
- depositare, disperdere, abbandonare qualsiasi genere di rifiuto/residuo;
- utilizzare impropriamente i contenitori per la raccolta di rifiuti urbani o speciali;
- scaricare le acque di scarico igienico.

Per le unità da diporto non obbligate alle procedure e notifiche relative al conferimento dei rifiuti di bordo di cui alla Parte 5 del presente Piano, è fatto comunque obbligo di procedere, salvo servizio di raccolta offerto dal concessionario dell’approdo privato o dal concessionario di struttura di ormeggio, al conferimento diretto differenziato dei rifiuti opportunamente confezionati come previsto dal presente piano, presso gli idonei contenitori presenti nell’ambito portuale.

Le medesime unità sono tenute a conferire i rifiuti speciali, quali oli esausti, contenitori oli, filtri e batterie negli appositi contenitori, osservando gli orari e modalità stabiliti dal gestore, da approvarsi a cura di quest’Ufficio.

Il naviglio adibito a trasporto passeggeri di linea dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata in relazione ai prodotti di ristoro venduti a bordo o utilizzati dai passeggeri.

In caso di assenza dall’ambito portuale di taluni dei contenitori, i materiali esausti dovranno essere riconsegnati ai fornitori dai quali vengono acquistati, che ne devono

garantire, gratuitamente, la raccolta e lo smaltimento in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

I rifiuti di origine alimentare e ogni altro rifiuto deperibile devono essere conferiti subito dopo l'arrivo, indipendentemente dalla durata prevista della sosta, salvo il conferimento in altro porto nelle 24 ore precedenti, nel cui caso il conferimento dovrà essere effettuato allo spirare di tale termine giornaliero. In caso di sosta superiore alle 24 ore, il conferimento deve avvenire con cadenza giornaliera.

Medesima procedura sarà seguita per i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio, dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da paesi extra-U.E. Questi rifiuti devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità dell'art.3, comma 4, del D.M. Sanità 22 maggio 2001.

4. REGIME TARIFFARIO

Descrizione del sistema e determinazione delle tariffe

Descrizione del sistema e determinazione delle tariffe

Si rimanda a quanto espresso nel paragrafo 2.2.4 in relazione all'autonomia tariffaria del concessionario privato, in attesa di specifiche direttive ministeriali in materia.

Considerati i quantitativi modesti di rifiuti prodotti, la ricezione e smaltimento da parte del concessionario dell'approdo potrà essere incluso nella generale tariffa di ormeggio, includente i vari servizi, erogazioni ed utenze connessi all'ormeggio stesso.

Peraltro anche in detti approdi, com'è il caso del P.N.A. di S. Bartolomeo al Mare, l'Autorità Marittima approva le tariffe di ormeggio al transito (tipologia di ormeggio produttiva della maggiore quantità di rifiuti/residui), nella cui sede potrà essere speditivamente valutata l'incidenza e l'elemento del servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti/residui.

5. PROCEDURE DI NOTIFICA, CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

5.1 Notifica e registrazione sui documenti di bordo

5.2 Obblighi di conferimento e autorizzazioni in deroga

5.3 Navi di linea

5.4 Specificazioni della notifica relative ad oli, relativi contenitori, filtri e batterie

5 Unità obbligate alle procedure di notifica e conferimento del presente paragrafo

Tutte le unità, ad eccezione di quelle da pesca e da diporto abilitate al trasporto di non più di 12 (dodici) persone limitatamente agli obblighi di notifica, sono tenute all'osservanza delle prescrizioni del presente paragrafo.

5.1 Notifica e registrazioni sui documenti di bordo

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 182/03 i Comandanti delle navi hanno l'obbligo di comunicare e trasmettere tutte le informazioni inerenti i rifiuti prodotti dalla nave e dal carico alle autorità marittime locali, mediante la compilazione del modello di notifica di cui all'**allegato A**. Tale notifica potrà essere effettuata anche mediante l'Agenzia Marittima Raccomandataria/Spedizioniere della nave tramite l'invio, a mezzo telefax, alla Sezione Operativa (0183/652224) o direttamente all'ufficio Armamento e Spedizioni di questa Capitaneria di Porto, del richiamato modulo secondo le seguenti disposizioni:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto;
- b) a meno di 24 ore dall'arrivo, appena noto lo scalo;
- c) prima della partenza dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano alle navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le quali invieranno le informazioni contenute nel modulo in questione, in forma cumulativa, all'Autorità Marittima del porto di scalo ove intendano conferire i rifiuti prodotti a bordo. I Comandanti delle suddette navi, o chi per loro, dovranno designare il porto di conferimento ove verrà trasmessa la notifica di cui sopra, in forma cumulativa.

Le informazioni di cui sopra devono essere conservate a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.

Fermo restando quanto specificatamente previsto dall'art. 6 "notifica" del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182, inerente l'adempimento all'obbligo di notifica, mediante la compilazione del modulo previsto all'allegato III del Decreto, in ottemperanza a quanto disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14.09.1995, le navi di cui alle regole 9.2 e 9.3 della MARPOL 73/78 devono essere munite del registro rifiuti di bordo e di un relativo piano di smaltimento.

Il comando della nave è obbligato a registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti presso gli impianti portuali nel registro previsto dall'annesso V alla MARPOL 73/78 ed a conservare nell'archivio di bordo la documentazione relativa a dette operazioni al fine di rendere possibili i controlli e le verifiche sull'osservanza e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 182/03.

Le registrazioni di cui al precedente comma dovranno essere annotate anche sul Giornale nautico Parte II^A (navi italiane) ovvero sul corrispettivo libro di bordo (navi straniere).

5.2 Obbligo di conferimento e autorizzazione in deroga

Tutte le navi, soggette all'applicazione del presente piano, sono tenute a conferire i rifiuti notificati prima di lasciare il porto di San Bartolomeo al Mare, salva autorizzazione al mantenimento a bordo, prevista dall'art. 7, comma 2, del Decreto Leg.vo 182/2003, da rilasciarsi da parte dell'Autorità Marittima, espletate le verifiche previste dall'art. succitato. L'Autorità Marittima si accerta attraverso opportuni controlli che venga assolto l'obbligo di

conferimento di cui all'art. 7 del citato Decreto L.vo anche da parte delle unità non soggette agli obblighi di notifica di cui al paragrafo precedente.

Le navi che scalano per la prima volta i porti del Circondario e che non intendano procedere al conferimento dei rifiuti, saranno sottoposte ad ispezione da parte dell'Autorità Marittima secondo le modalità previste dal suddetto Decreto L.vo.

Fermo restando l'obbligo di conferimento dei rifiuti prima di lasciare l'approdo (art. 7, 1° comma del Decreto) le navi, durante la sosta nell'ambito delle rada del Circondario Marittimo, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio per le varie tipologie degli stessi.

Le navi che sostano in rada per un periodo superiore alle 24 ore devono comunque conferire i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alle aziende autorizzate con periodicità giornaliera.

L'obbligo di conferimento dei rifiuti/residui, solidi e liquidi, per le unità previste dal presente paragrafo si adempie:

- avvalendosi dei servizi di raccolta locali;
- in caso di rifiuti/residui per i quali non sussista il servizio, avvalendosi di aziende concessionarie di tale servizi, site in porti vicini, che potranno essere indicate dall'Autorità Marittima.

L'articolo 7 del Decreto L.vo 182/03 "Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave" definisce l'obbligo del conferimento dei rifiuti prodotti a bordo all'impianto portuale di raccolta, prima che la nave lasci l'approdo. Tale disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, a condizione che siano in possesso del riconoscimento di tale qualità rilasciata dalla Capitaneria di porto di Imperia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

5.3 Navi di Linea

Ai sensi dell'art. 7, primo comma del Decreto L.vo 182/2003, sono esentate dall'obbligo di notifica e di conferimento di cui al paragrafo precedente le "navi di linea".

La Capitaneria di Porto di Imperia riconoscerà la caratteristica di "navi di linea con scali frequenti e regolari", alle unità che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti e pubblicizzati e che scalino regolarmente uno dei porti del Circondario con le seguenti frequenze:

- almeno ogni 60 ore per le navi da passeggeri e/o miste;
- almeno ogni 120 ore per le navi di altra tipologia.

Per poter ottenere il riconoscimento di "nave in servizio di linea" gli interessati dovranno presentare istanza alla Capitaneria di Porto di Imperia, allegando la documentazione ritenuta necessaria e dalla quale si possa evincere la regolarità e la frequenza degli scali come indicato al comma precedente. La nave interessata verrà considerata "nave di linea" soltanto a seguito di specifico riconoscimento di tale caratteristica da parte della Capitaneria di porto di Imperia. Gli interessati sono tenuti, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione ed eventuali nuove pianificazioni dei viari relativamente ai porti di scalo ed alle date previste delle varie toccate.

La qualifica è, per assimilazione, riconosciuta anche alle unità addette al servizio di sorveglianza ed antinquinamento in convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I rifiuti raccolti in corso di attività di pulizia e bonifica di specchi acquei devono essere conferiti ai servizi di raccolta presenti in porto oppure ai servizi esterni previsti dal ciclo di attività delle unità stesse.

Le unità considerate di linea, quando, operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Imperia, dovranno provvedere alla notifica con cadenza bimestrale.

La suddetta notifica, qualora il conferimento non avvenga in uno dei porti del Circondario Marittimo di Imperia, dovrà essere effettuata all'Autorità Marittima del porto di conferimento, consegnandone copia al Comando di porto ove l'unità ha sede stanziale.

L'Autorità Marittima locale vigilerà sul periodico conferimento dei rifiuti/residui da parte delle suddette unità, al fine di garantirne il corretto smaltimento e la gestione del servizio di linea scevra da eccessivi stoccaggio e mantenimento a bordo di rifiuti/residui, liquidi o solidi.

5.4 Specificazioni della notifica relative ad oli, relativi contenitori, filtri e batterie

Le unità tenute alla notifica, singola o periodica, dovranno specificare, nel modello in allegato A), gli oli esausti, i relativi contenitori i filtri e le batterie (voce "altro") prodotti, mantenuti a bordo, o conferiti.

6. CONSULTAZIONI PERMANENTI, SEGNALAZIONI DI
CARENZE ED INFORMAZIONI

6.1 Consultazioni permanenti

6.2 Segnalazioni di non conformità

6.3 Informazione

6.1 Consultazioni permanenti

Procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con il concessionario dell'approdo in concessione, con i gestori degli impianti di raccolta, e con le altre parti interessate

Riunione di coordinamento: In attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h dell'allegato 1 del D. Lgs 182/2003, ai sensi del presente piano si stabilisce che, con cadenza annuale entro il mese di marzo di ogni anno, l'Autorità Marittima di intesa con la Regione Liguria, indice una riunione di coordinamento alla quale partecipano: l'Autorità Comunale, il concessionario, i gestori degli impianti portuali di raccolta (eventuali utenti portuali interessati).

Nell'ambito di tale riunione sono analizzati i risultati, l'andamento del servizio e il funzionamento degli impianti di raccolta. Sempre nell'ambito della riunione annuale, l'Autorità Marittima e la Regione richiedono ad ogni gestore un resoconto sulle segnalazioni inerenti i disservizi e le inefficienze degli impianti portuali originate dall'utenza portuale tramite l'apposita modulistica o attraverso segnalazioni verbali. La riunione è anche l'occasione per stabilire eventuali programmi di miglioramento dei servizi.

6.2 Segnalazioni di non conformità

Procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze negli impianti portuali di raccolta

Qualora gli utenti portuali riscontrino eventuali inadeguatezze agli impianti portuali contemplati nel presente piano possono compilare il sottonotato "Report" da inviarsi via telefax al gestore degli impianti portuali e per conoscenza alla Capitaneria di porto di Imperia.

Tali moduli saranno disponibili per l'utenza presso i gestori e presso le locali Autorità Marittime.

PIANO DI RACCOLTA/GESTIONE RIFIUTI DEL PORTO

di San Bartolomeo al Mare

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182

REPORT PER SEGNALARE LE INADEGuateZZE DEGLI IMPIANTI PORTUALI

DATA __/__/__

ORE __:__

(barrare le caselle per individuare l'impianto segnalato)

ORIGINATO DA:

Al Gestore degli impianti di raccolta _____ FAX _____

E per conoscenza alla Capitaneria di porto di Imperia FAX 0183/652224

Molo _____

Pontile _____

Banchina _____

Darsena _____

IMPIANTO DI RACCOLTA TIPO ° _____

TIPO DI

INADEGuateZZA: _____

6.3 Informazione

Procedure inerenti le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento marino dovuto allo scarico in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, nonché a favorire forme corrette di raccolta e trasporto

Il concessionario realizza un idoneo servizio informativo a mezzo avvisi nonché apposite brochure, al fine di promuovere, nei confronti dell'utenza portuale, la conoscenza delle corrette modalità comportamentali di conferimento dei rifiuti secondo le indicazioni del presente Piano, l'ubicazione e modalità di utilizzo dei contenitori e dei servizi offerti, e le modalità di segnalazione delle carenze rilevate.

Tipo	Rifiuti da conferire m ³	Capacità di stoccaggio massima dedicata m ³	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m ³	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo m ³
Altro (specificare)					
Residui del carico (2) (specificare)					
MARPOL Allegato II – Sostanze Liquide Nocive – (m³)/nome					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
Altre Sostanze					
Residui del carico (2)					
MARPOL Allegato IV – Acque di scarico					
Acque di scarico (1)					
MARPOL Allegato V – Rifiuti					
Rifiuti Alimentari					
Plastica					
Rifiuti associati al carico (2) (accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali da imballaggio, ecc.)					
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc					
Ceneri di incenerimento					
Altri rifiuti (specificare)					
Residui del carico (2) (specificare)					
MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell'aria					
Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze					
Residui di pulizia di gas di scarico					

(1) Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato.

(2) Può trattarsi di stime

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

- che le informazioni riportate nella presente notifica sono accurate e corrette e
- che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data

Ora

Firma